
Infortunati domestici, assicurazione Inail obbligatoria

Autore: Angela Grassi

Fonte: Città Nuova

“Casalinghe” e “casalinghi” dai 18 ai 67 anni di età sono obbligati ad assicurarsi. Pagamento del premio all’Inail entro il 31 gennaio 2020

Con lo slogan **“Non sfidare gli imprevisti del lavoro domestico assicurati con Inail”** l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) ha aperto la campagna di informazione 2020 sulla tutela assicurativa delle casalinghe e dei casalinghi. In Italia **la legge n. 493/1999** riconosce sotto il profilo professionale l’impegno di coloro che svolgono attività di grande utilità per la cura della casa e del nucleo familiare in modo abituale esclusivo e gratuito tra le mura domestiche, equiparandolo, dal punto di vista della tutela dei rischi da infortunio, a quello svolto fuori casa. Pertanto, **dal 1° marzo 2001 è entrata in vigore l’assicurazione contro gli infortuni domestici la cui gestione è affidata all’Inail**. La platea degli obbligati alla assicurazione contro gli infortuni domestici è costituita da coloro (uomini o donne) con **un’età compresa tra i 18 e i 67** anni compiuti che svolgono il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa non legati da vincoli di subordinazione cioè a titolo gratuito e in modo abituale ed esclusivo. Devono pertanto **assicurarsi**, fermo restando lo svolgimento del lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo:

- gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;
- tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione);
- i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
- i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
- i lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell’occupazione;
- i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.

Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia). Sono **esclusi** dall’obbligo assicurativo: chi ha meno di 18 anni di età o, a decorrere dal 1° gennaio 2019, più di 67 anni di età; il lavoratore socialmente utile (Lsu); il titolare di una borsa lavoro; l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio; il lavoratore part time; il religioso.

Quanto, quando e dove pagare il premio Il premio è annuale e non è frazionabile. Dal 2019 l’importo è fissato in **€ 24,00** annui. Il premio assicurativo deve essere corrisposto entro il **31 gennaio** di ogni anno per avere la copertura assicurativa con decorrenza dal 1° gennaio e senza soluzione di continuità con l’anno precedente. Se, invece, il pagamento è effettuato dopo il 31 gennaio l’assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento. Gli assicurati già iscritti, entro la fine dell’anno, ricevono una lettera dall’Inail con l’avviso di pagamento **pagoPA** prestampato contenente i dati personali e l’indicazione dell’importo da versare. L’interessato può effettuare il pagamento tramite pagoPA sul sito dell’Inail, di Poste Italiane s.p.a., delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it) oppure in tutti

gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte oppure con addebito in conto corrente. Sono a disposizione degli assicurati **Contact center (06.6001** sia da rete fissa sia da rete mobile), associazioni delle casalinghe e sedi Inail che forniscono tutte le informazioni necessarie a risolvere dubbi su aspetti normativi e procedurali. E' **esonerato** dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui o fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui. In tal caso **il premio è a carico dello Stato.**

Sanzioni Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l'assicurazione contro gli infortuni domestici Inail è soggetto ad una **sanzione** da parte dell'Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all'equivalente del premio (24,00 euro). **Perché assicurarsi Casalinghe e casalinghi rappresentano una categoria di lavoratori particolarmente esposti a condizioni di rischio**, tipiche dell'ambiente in cui operano, come conferma il numero di infortuni registrati in ambito domestico. Le cause sono per lo più riconducibili alla disinformazione e a comportamenti imprudenti, all'uso di elettrodomestici, detersivi o prodotti chimici per l'igiene della casa. Inoltre, la ripetitività delle azioni quotidiane per la cura delle case e delle persone può abbassare la soglia di attenzione e di conseguenza aumentare l'esposizione al rischio. Per questi motivi è importante (oltre che obbligatorio) assicurarsi contro i rischi derivanti da lavoro svolto in ambito domestico per la tutela contro gli incidenti anche di minore gravità.